

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 17 luglio 2020, n. T00114

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti. Modifica Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00042 del 27 febbraio 2020.

Oggetto: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti. Modifica Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00042 del 27 febbraio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, recante "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e del personale regionale*" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219 recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" che ha previsto una riduzione del numero delle Camere presenti sul territorio italiano;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 febbraio 2018 che ha concluso l'iter di riordino delle Camere di Commercio italiane istituendo, tra le altre, la nuova Camera di Commercio accorpata denominata "*Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo*", derivante dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Rieti e di Viterbo;

CONSIDERATO che con il suddetto decreto ministeriale è stato, altresì, nominato il Dott. Francesco Monzillo quale Commissario ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo;

CONSIDERATO che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4869/2018 Reg.prov.cau. del 4 ottobre 2018, di accoglimento dell'istanza cautelare presentata dalla CCIAA di Rieti per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Sezione Terza ter - n. 3262/2018, è stato sospeso il processo di accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e di Viterbo, stabilito con il Decreto Mise del 16 febbraio 2018 in attesa della pronunzia di merito da parte del TAR Lazio;

CONSIDERATO che, successivamente, con Ordinanza n. 5443/2019, la Sezione Terza ter del TAR Lazio, ritenendo rilevanti e non infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della L. n. 124/2015 e dell'art. 3 del D.lgs. 219/2016, sollevati dalla CCIAA di Rieti, ha sospeso il giudizio e ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che in data 12 ottobre 2018, con nota prot. n. 0360854, il Ministero Sviluppo Economico, in risposta ad una richiesta di parere della stessa CCIAA di Rieti, ha evidenziato che "*la sospensione del processo di accorpamento fa venire meno il presupposto giuridico sul quale si fonda la legittimità della prorogatio degli organi della camera di commercio di Rieti ... con conseguente necessità da parte della Regione di formalizzarne lo scioglimento, già peraltro intervenuto per decadenza, e di procedere alla nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 580/1993 e s.m.i.; commissario che resterebbe in carica fino alla definizione del ricorso dai cui esiti potrebbe derivare la prosecuzione del*

processo di accorpamento o, in caso contrario, la necessità di avviare nuove procedure per la ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Rieti”;

VISTO il proprio Decreto n. T00042 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rieti. Scioglimento del Consiglio camerale e nomina del Commissario straordinario”;

PRESO ATTO del Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 24 giugno 2020 alla stregua del quale “*..la Corte costituzionale, nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle Camere di commercio..*”, “*..in attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. In particolare, in coerenza con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane ..*”;

VISTA la nota prot. n.0558578 del 25/06/2020, avente ad oggetto “*Procedura di rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti*”, con la quale il Presidente della Regione Lazio comunica al Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti che “*..per effetto della pronuncia della Corte costituzionale viene meno la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti e l’amministrazione regionale sta provvedendo alle conseguenti modifiche del decreto presidenziale n. T00042 del 27 febbraio 2020..*” e che “*.. nelle more della definizione del processo di accorpamento per la costituzione della CCIAA Rieti-Viterbo, il Commissario straordinario - ai sensi di quanto già disposto con il su citato decreto presidenziale - dovrà continuare a garantire la rappresentanza legale dell’Ente camerale, nonché lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dello stesso fino alla data di insediamento del Consiglio camerale della nuova CCIAA Rieti-Viterbo..*”

RITENUTO, per quanto sopra, di dover abrogare il punto 3 del dispositivo del suddetto Decreto n. T00042/2020 alla stregua del quale “*il Commissario nominato dovrà procedere entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993, ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti, pena la decadenza dall’incarico*”;

RITENUTO, altresì, di dover stabilire che, nelle more della definizione del processo di accorpamento per la costituzione della CCIAA Rieti-Viterbo, il Commissario straordinario - ai sensi di quanto già disposto con il sopra citato decreto presidenziale - dovrà continuare a garantire la rappresentanza legale dell’Ente camerale, nonché lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dello stesso fino alla data di insediamento del Consiglio camerale della nuova CCIAA Rieti-Viterbo;

DECRETA

1. di abrogare il punto 3 del dispositivo del suddetto Decreto n. T00042/2020 alla stregua del quale “*il Commissario nominato dovrà procedere entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge n. 580/1993, ad avviare le procedure per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Rieti, pena la decadenza dall’incarico*”;
2. di dover stabilire che, nelle more della definizione del processo di accorpamento per la costituzione della CCIAA Rieti-Viterbo, il Commissario straordinario - ai sensi di quanto già

disposto con il sopra citato decreto presidenziale - dovrà continuare a garantire la rappresentanza legale dell'Ente camerale, nonché lo svolgimento delle attività relative al funzionamento dello stesso fino alla data di insediamento del Consiglio camerale della nuova CCIAA Rieti-Viterbo;

3. di notificare il presente atto al Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti e al Ministero dello Sviluppo Economico;

Il presente atto non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Il presente Decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti